



Prot. n. 70673

del 17 NOV. 2015

Oggetto: DELEGA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO.

IL SEGRETARIO GENERALE

Nella qualità di Responsabile della Trasparenza,
(decreto sindacale n. n. 69364 dell'11/11/2015)

VISTA che la legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", la quale all'art. 1 comma 15, stabilisce che la trasparenza dell'attività amministrativa, livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che all'art. 1 precisa che la trasparenza è da intendersi come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali;

LETTO l'art. 5 "Accesso civico" del D.lgs. n. 33/2013 il quale prevede che :"

1. *L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.*
2. *La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.*
3. *L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.*
4. *Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.*
5. *La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.*
6. *La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5."*

VISTO il Decreto Sindacale n. 68010 del 09/11/2015 con il quale il Segretario Generale dell'Ente è stato nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, Responsabile della prevenzione della corruzione;



VISTO il Decreto Sindacale n. 69364 dell'11/11/2015 con il quale il Segretario Generale dell'Ente è stato nominato, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs n. 33/2013, Responsabile per la trasparenza;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 68 del 15/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale al Segretario Generale pro tempore sono affidate le funzioni di responsabile "antiridardo" ex art. 1 del D.L. 09/02/2012 n. 5, convertito in L. 04/04/2015, n. 35;

LETTA la delibera della CIVIT n. 50 /2013 la quale al paragrafo 4. "Accesso civico" prevede che: *"Tra le novità introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 una delle principali riguarda l'istituto dell'accesso civico (art. 5). Le amministrazioni sono tenute ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto e a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente", gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto. Il Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art. 5, c. 2, del decreto, si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e, in virtù dell'art. 43, c. 4, ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, l'art. 5, c. 4, prevede che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti. Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico e preferibilmente nei casi in cui vi sia un unico dirigente cui attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della corruzione, le funzioni relative all'accesso civico di cui all'art. 5, c. 2, del citato decreto possono essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso. Questa soluzione, rimessa all'autonomia organizzativa degli enti, consentirebbe di evitare che il soggetto titolare del potere sostitutivo rivesta una qualifica inferiore rispetto al soggetto sostituito."*

DATO ATTO che la citata deliberazione della G.C. n. 68 del 15/10/2013, stabilisce che il Segretario Generale, già titolare delle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e delle funzioni di responsabile della trasparenza, possa adottare atto di delega per l'affidamento delle funzioni di "responsabile dell'accesso civico", di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, ad un Dirigente o dipendente inquadrato in cat. D;

RITENUTO, pertanto, di individuare il dipendente Sig. Corrado la Forgia, istruttore direttivo (cat. D), - Responsabile della U.O. Gabinetto e della U.O. Affari Istituzionali, Trasparenza, Anticorruzione, Albo on line – quale Responsabile dell'Accesso Civico di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- La legge 07.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
- La legge 6/11/2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- Il D.Lgs 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DELEGA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) La funzione di Responsabile della Trasparenza in materia di Accesso Civico di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, al dipendente Sig. Corrado la Forgia, istruttore direttivo (cat. D), -



Responsabile della U.O. Gabinetto e della U.O. Affari Istituzionali, Trasparenza Anticorruzione
Albo on line, di seguito esplicitate:

- a) ricevere le richieste di accesso civico e verificare la rispondenza dei presupposti di legge;
 - b) provvedere alla immediata pubblicazione dell'atto oggetto di accesso civico, ove reperibile dallo stesso responsabile oppure inoltrare le richieste ritenute ammissibili al Dirigente del Settore competente per l'acquisizione dell'atto/i ;
 - c) trasmettere al richiedente, entro trenta giorni, il documento e/o l'informazione circa l'avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale sul sito web istituzionale;
 - d) comunicare al richiedente il collegamento ipertestuale del documento qualora lo stesso sia già in pubblicazione sul sito istituzionale;
 - e) segnalare al Responsabile della Trasparenza le richieste di accesso civico e l'esito delle stesse;
 - f) comunicare al Responsabile della Trasparenza eventuali inadempienze a seguito dello spirare del termine dei trenta giorni previsti dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013;
- 2) Resta in capo al Segretario Generale pro tempore la titolarità del potere sostitutivo per il procedimento di accesso civico, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - 3) Di confermare la struttura di supporto per gli adempimenti relativi alla trasparenza nell'Unità Operativa del Settore Affari Generali ed Innovazione che opera in diretta collaborazione con il Responsabile della Trasparenza e Responsabile dell'Accesso Civico nonché del supporto tecnico del personale dell'U.O. Reti telematiche, infrastrutture e innovazione dei servizi relativamente al corretto funzionamento del sito web istituzionale;
 - 4) Di comunicare, copia del presente atto, al dipendente I.D. Sig. Corrado la Forgia, al Sindaco a tutti i dirigenti in servizio, al Presidente del C.C., all'OIV , all'U.O. Gestione e Amministrazione del Personale e U.O. Reti telematiche, infrastrutture e innovazione dei servizi;
 - 5) Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Altri contenuti – Accesso civico" del sito web istituzionale.



IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile della Trasparenza
Dott.ssa Maria Nicassio